

Pubblicato il 19/04/2022

N. 02927/2022REG.PROV.COLL.
N. 10725/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10725 del 2021, proposto dalla ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

contro

-OMISSIS-S.p.A., in persona del suo procuratore avv. Claudia Corti, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Todarello e Claudia Sarrocco, coi quali elettivamente domicilia presso lo studio dell'avv. Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone n. 44;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) del 5 novembre 2021, n. -OMISSIS-, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della -OMISSIS-S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 marzo 2022 il Cons. Francesco Guarracino e uditi, per l'appellante, l'avv. dello Stato Fabio Tortora e, per l'appellata, l'avv. Claudia Sarrocco;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso in appello l'ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha impugnato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) del 5 novembre 2021, n. -OMISSIS-, con la quale il primo giudice ha riunito e accolto i ricorsi, nn. 923/19 e 287/21, proposti dalla società -OMISSIS-S.p.A. per ottenere l'annullamento della delibera n. -OMISSIS-, con cui l'ARERA le aveva irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di € 469.000,00 per violazioni della disciplina in materia di pronto intervento, e delle successive delibere n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-, l'una in relazione al disconoscimento, per l'anno 2016, dei premi per il servizio di pronto intervento, ex art. 14 della R.Q.D.G., per gli impianti di distribuzione "*Venezia*", "*Chiavari*", "*Roma*", "*Andria*" e "*Messina*", l'altra in relazione al disconoscimento, per l'anno 2017, degli stessi premi per gli impianti "*Venezia*", "*Chiavari*", "*Roma*", "*Andria*", "*Messina*" e "*Albano Laziale*".

La società -OMISSIS-S.p.A. ha resistito all'appello.

Le parti hanno prodotto memorie e repliche e alla pubblica udienza del 29 marzo 2022 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

1. – Con la sentenza appellata il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto la domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati, l'uno (n. -OMISSIS-) di irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione di obblighi di servizio in materia di pronto intervento gas, gli altri nella parte relativa al disconoscimento di premi

per il servizio di pronto intervento rispettivamente per l'anno 2016 (n. -OMISSIS-) e per l'anno 2017 (n. -OMISSIS-), motivando l'accoglimento *“in conseguenza del notevole ed ingiustificato ritardo con cui sono state adottati i provvedimenti oggetto del presente giudizio”*.

Nello specifico, il primo giudice ha ritenuto fondato il primo motivo dei primi motivi aggiunti al ricorso r.g. n. 923/19, con cui era stata denunciata l'illegittimità della suddetta delibera n. 328/2019/S/gas poiché adottata con ingiustificato e irragionevole ritardo rispetto all'avvio dell'istruttoria e alle diverse fasi della stessa, in quanto - ha osservato - *“La comunicazione delle risultanze istruttorie è stata ... comunicata soltanto in data 19.2.2019, circa 15 mesi di ritardo rispetto al termine indicato nel provvedimento di avvio, e solo in data 1.8.2019 è stata adottata la sanzione finale, oltre due anni dopo l'avvio dell'istruttoria”*.

Il T.A.R. ha, altresì, giudicato fondato il primo motivo del ricorso r.g. n. 287/20, con cui anche la delibera n. -OMISSIS- era stata censurata perché in violazione dei termini ai quali l'Autorità si era autovincolata, avendo il primo giudice riscontrato che *“La comunicazione di avvio del procedimento, rappresentato dalla deliberazione n. -OMISSIS-, ha avuto luogo data 12 maggio 2017, ed il provvedimento sanzionatorio è stato adottato il 30.7.2019, oltre 18 mesi dopo il termine stabilito”*.

Ciò sul comune presupposto che *“A prescindere dalla natura perentoria od ordinatoria dei termini, come già statuito dal Tribunale nella sentenza n. 1299 del 27.5.2021, non può tuttavia ignorarsi l'interesse pretensivo delle imprese destinatarie di una contestazione di addebito, alla definizione del procedimento sanzionatorio con un provvedimento che, indipendentemente dal suo contenuto, sia adottato entro un lasso temporale ragionevole e proporzionato al grado di complessità dell'istruttoria, non potendo pertanto riconoscersi l'esistenza di una presunzione assoluta di legittimità ad un atto tardivo (T.A.R., Lombardia, Milano, Sez. II, 31.10.2018, n. 2456), essendo invece necessario verificare in concreto se il superamento del termine di conclusione del procedimento, sia stato o meno determinato dall'esigenza di implementare il contraddittorio procedimentale, o sia invece decorso inutilmente”*.

2. – Con un primo motivo di appello l'ARERA ha sostenuto che nessuna disposizione di legge o dello stesso regolatore prevedrebbe la decadenza del potere sanzionatorio al decorso del termine di conclusione del procedimento e ha contestato che l'eccessiva durata di quest'ultimo sia causa di illegittimità della sanzione, richiamando giurisprudenza di questo Consiglio di Stato nonché gli orientamenti della Corte di Cassazione relativi al termine quinquennale per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui alla legge n. 689 del 1981; inoltre, ha dedotto che, nel caso concreto, la società sottoposta al procedimento sanzionatorio, che in ogni momento avrebbe potuto esercitare le proprie prerogative partecipative e difensive, avrebbe avuto a disposizione gli ordinari rimedi avverso il silenzio dell'amministrazione e ha sostenuto che la richiesta istruttoria del 19 luglio 2019 avrebbe, da un lato, consentito agli uffici dell'Autorità di acquisire elementi utili alla piena conoscenza degli eventuali mutamenti della situazione di fatto e, dall'altro lato, permesso alla società di dimostrare eventuali iniziative intraprese nel frattempo o di svolgere ulteriori difese.

Con un secondo motivo di appello, poi, riconoscendo che la più recente giurisprudenza di questo Consiglio di Stato è orientata nel senso della perentorietà del termine di conclusione del procedimento sanzionatorio fissato dalla stessa ARERA, in via subordinata ha domandato che, in caso di conferma delle statuizioni del giudice di primo grado, siano salvaguardati gli effetti dei provvedimenti adottati prima del *revirement* giurisprudenziale operato nel 2021, applicando il c.d. *prospective overruling*.

Entrambi i motivi sono infondati.

Il Collegio, infatti, non ha motivo per discostarsi dall'orientamento ormai consolidatosi nella giurisprudenza di questo Consiglio che, nell'affrontare identiche questioni di diritto, da un lato ha chiarito che la violazione del termine di conclusione del procedimento sanzionatorio di competenza dell'ARERA, fissato di volta in volta dall'Autorità stessa, in ragione della complessità della fattispecie, ai sensi della delibera n. -OMISSIS- del 14

giugno 2012, può ridondare in illegittimità del provvedimento finale - in ossequio ai principi che impongono la previsione di un preciso limite temporale per l'irrogazione della sanzione -, precisando che l'inosservanza di tale termine “*deve sempre valutarsi nel concreto contesto procedimentale come un parametro dell'eccesso di potere più che come una violazione di legge ove si sia in presenza di una disciplina autonoma del procedimento dettata da fonte secondaria o da un regolamento dell'Autorità*” (Cons. Stato, sez. IV, 17 marzo 2021, nn. 2307, 2308 e 2309; sez. II, 11 marzo 2022, n. 1723), e, dall'altro lato, ha escluso la praticabilità in tal caso del *prospective overruling*, poiché non si è in presenza di un mutamento improvviso della giurisprudenza di questo Consiglio, trattandosi dell'applicazione di un orientamento già da tempo formatosi per altre Autorità indipendenti e consolidatosi nell'ultimo periodo anche con riferimento specifico ai procedimenti dell'ARERA, e perché non ricorre il presupposto, individuato dall'Adunanza plenaria, della necessità di tutelare uno o più principi costituzionali o di evitare gravi ripercussioni socio-economiche (C.d.S., sez. II, 7 marzo 2022, n. 1649; sez. II, n. 1723/2022 cit.). Tutto ciò per le ragioni già diffusamente illustrate, da ultimo, nella decisione di questa Sezione n. 1723/2022 cit., riguardante motivi sovrapponibili, in punto di diritto, ai primi due motivi dell'appello in esame, la quale costituisce precedente specifico al quale ci s'intende qui uniformarsi.

Nel caso di specie, il provvedimento sanzionatorio n. -OMISSIS- è stato adottato, in spregio dei suddetti principi, oltre due anni dopo l'avvio del procedimento, nonostante la stessa ARERA avesse fissato il termine di conclusione del procedimento istruttorio in 180 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvio e quello per l'adozione del provvedimento finale in 90 giorni dal termine di chiusura dell'istruttoria, per complessivi 270 giorni.

Ne segue il rigetto dei primi due motivi di appello.

3. – Col terzo e ultimo motivo di appello l'ARERA contesta che l'accoglimento, da parte del giudice di primo grado, dell'impugnativa del

provvedimento d'irrogazione della sanzione amministrativa (n. -OMISSIS-) potesse giustificare l'annullamento, per illegittimità derivata, delle delibere di disconoscimento dei premi per il servizio di pronto intervento per l'anno 2016 e per l'anno 2017 (n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-), assumendo l'appellante che la mancata osservanza del termine di durata del procedimento sanzionatorio non potesse aver riflesso su questi ultimi, restando fermo l'accertamento del fatto (l'inadempimento degli obblighi in materia di pronto intervento) effettuato nel corso delle indagini ispettive, oggetto di autonoma valutazione. Nessun nesso di presupposizione - consequenzialità immediata, diretta e necessaria, legherebbe la delibera sanzionatoria con le delibere tariffarie di annullamento dei premi, sì da giustificare l'annullamento in via derivata delle seconde per effetto della caducazione della prima, avendo in comune il solo presupposto fattuale accertato durante le ispezioni, non oggetto della pronuncia di annullamento del T.A.R.

Il motivo è fondato.

Tra le delibere tariffarie e la precedente delibera sanzionatoria non è dato riscontrare quel rapporto di stretta presupposizione tale che con l'annullamento di quest'ultima verrebbe meno una condizione indispensabile perché le prime due possano legittimamente esistere e produrre la propria efficacia giuridica, sì che le stesse ne restino travolte e caducate.

Nel caso di specie, infatti, difettano i caratteri che contraddistinguono la connessione per presupposizione di più provvedimenti amministrativi (*ex ceteris*, C.d.S., sez. III, 2 novembre 2021, n. 7312; sez. III, 10 novembre 2020, n. 6922; sez. IV, ottobre 2020, n. 6044), sia sotto l'aspetto strutturale (gli atti non appartengono a una stessa serie procedimentale e non sono in relazione di necessario concatenamento, poiché gli effetti del provvedimento sanzionatorio non sono fatto costitutivo delle delibere tariffarie, o meglio del relativo potere, né quel provvedimento ne costituisce il sostegno esclusivo), sia sotto quello funzionale (non risultano affatto preordinati alla realizzazione di un unico rapporto amministrativo).

Resta escluso, in questo modo, che l'accoglimento delle censure d'intempestività nei confronti della delibera d'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria produca un effetto di travolgimento automatico delle delibere sui premi per il servizio di pronto intervento, siano o meno gli stessi i fatti oggetto di valutazione.

3.1 – Neppure potevano estendersi a queste ultime delibere le medesime considerazioni valide ad accertare l'illegittimità della sanzione pecuniaria per la violazione del termine autoimposti dall'ARERA per concludere il relativo procedimento, poiché è nel vero l'Autorità nel contestare che si trattasse ancora di provvedimenti sanzionatori, l'intero motivo d'appello essendo basato sulla confusione in cui è incorso il giudice di primo grado nell'esaminare la medesima censura come se avesse di fronte due procedimenti sanzionatori, anziché un procedimento sanzionatorio e uno (anzi, due) di tipo tariffario.

Le due delibere tariffarie attengono all'applicazione del sistema di incentivi e penalità che è disciplinato dalla R.Q.D.G. - *Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014 – 2019* - nell'ambito del “*Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014 – 2019*”.

Ai sensi dell'art. 2, comma 12, lett. g) e h), della l. 14 novembre 1995, n. 481, l'ARERA, all'epoca denominata Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), dispone di una serie di poteri finalizzati ad assicurare la qualità e la sicurezza del servizio oggetto della sua vigilanza.

In particolare, secondo la lett. g) dell'art. 2, co. 12, cit., “*controlla lo svolgimento dei servizi ... determinando altresì i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel regolamento di servizio di cui al comma 37, nel contratto di programma ovvero ai sensi della lettera b)*”.

Ai sensi di quest'ultima lettera, l'Autorità *“h) emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente”*, precisandosi che tali determinazioni *“producono gli effetti di cui al comma 37”*, cioè che hanno il valore giuridico di regolamento del servizio, e di successive modifiche o integrazioni, dello stesso (C.d.S., sez. VI, 8 maggio 2018, n. 2758).

Nell'esercizio di tali poteri, l'ARERA ha ritenuto di introdurre una c.d. regolazione incentivante, ovvero un sistema in cui, accanto agli obblighi minimi di sicurezza previsti dalla normativa del settore, è previsto un incentivo per gli operatori i quali adottino specifiche più restrittive, improntate a un livello di sicurezza superiore, prevedendo che l'operatore che raggiunga, in un dato periodo, tale livello di sicurezza superiore, determinato attraverso i parametri fissati dall'Autorità, ha diritto di riscuotere, a titolo di incentivo, un dato premio in denaro.

Nel caso di specie, a venire in considerazione è la regolazione incentivante di cui alla RQDG 2014-2019, nella versione entrata in vigore il 1° gennaio 2018, che, per quanto in questa sede rileva, da un lato include tra gli obblighi di servizio delle imprese relativi alla sicurezza anche il rispetto di specifiche disposizioni in materia di pronto intervento (art. 12.1, lett. *f*, in relazione all'art. 14, commi 1 e 2), dall'altro persegue l'obiettivo della massimizzazione della sicurezza degli impianti di distribuzione del gas (cc.dd. recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione) attraverso un meccanismo premiale legato al grado di odorizzazione del gas (art. 31) e mediante un sistema basato sulla corresponsione di premi e l'applicazione di penalità per la riduzione delle dispersioni segnalate da terzi (art. 32) che interessa la localizzazione delle dispersioni e misure di vario genere attinenti al controllo e al ripristino della sicurezza degli impianti.

L'art. 35 della stessa RQDG disciplina la riduzione e l'annullamento di quei premi in caso di incidente da gas combustibile (art. 35.1 e 35.2), di odorizzazione del gas distribuito non conforme alla normativa vigente (art. 35.3), di mancato rispetto di uno o più obblighi di servizio relativi alla sicurezza di cui all'art. 12 (art. 35.4) o dell'obbligo di risanamento o sostituzione del 100% delle condotte in ghisa con giunti canapa e piombo entro il 2016 (art. 35.5).

La riduzione e l'annullamento dei premi non costituiscono misure sanzionatorie, bensì la diretta conseguenza della mancata integrazione delle condizioni previste per il riconoscimento dei premi, rispetto alle quali la prioritaria soddisfazione degli obblighi minimi di servizio relativi alla sicurezza costituisce un postulato anzitutto logico per il raggiungimento di un livello di sicurezza più elevato.

Non a caso nell'art. 35.6 si è ritenuto opportuno precisare che nei casi di perdita del diritto di riscuotere i premi per recuperi di sicurezza correlati alle dispersioni di gas rimangono applicabili le previsioni dell'art. 2, comma 20, della legge n. 481/95, che fondano il potere dell'Autorità di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio.

Esclusa la funzione punitiva delle delibere nn. -OMISSIS-e -OMISSIS-sui premi, ne resta esclusa anche l'assimilabilità alla delibera sanzionatoria n. -OMISSIS- per gli effetti del superamento del termine di conclusione del procedimento, che nei primi due casi conserva una rilevanza di tipo meramente ordinatorio.

4. – Alla luce di tutto quanto detto, occorre scrutinare i motivi di impugnazione non esaminati dal giudice di primo grado, riproposti dalla società appellata con la memoria di costituzione, ai sensi dell'art. 101 c.p.a., che riguardano le delibere tariffarie n. -OMISSIS-e n. -OMISSIS-.

Permangono assorbiti i motivi concernenti la delibera n. -OMISSIS- (sul rispetto dei principi di legalità, tassatività e proporzionalità e sulla corretta

quantificazione della sanzione), stante l'avvenuto rigetto dei motivi di appello sul capo della sentenza che ne ha disposto l'annullamento.

5. – La contestazione investe la delibera n. -OMISSIS-con riferimento alle previsioni relative all'annullamento dei premi per il servizio di pronto intervento per gli impianti di distribuzione di **Venezia, Chiavari, Roma, Andria** e Messina per l'anno 2016, nonché la delibera n. -OMISSIS-, con riferimento alle previsioni relative all'annullamento dei premi, per l'anno 2017, per il servizio di pronto intervento per i medesimi impianti più quello di Albano Laziale.

Le due delibere, *in parte qua*, poggiano sull'inosservanza delle disposizioni in materia di pronto intervento di cui all'art. 14 della RQDG 2014/19, in particolare all'art. 14.1, lett. c), punto iii), che stabilisce che l'impresa distributrice deve disporre, per ogni impianto di distribuzione gestito, di uno o più centralini di pronto intervento che siano in grado di fornire, al soggetto segnalante, qualora necessario, le istruzioni sui comportamenti da adottare immediatamente per tutelare la propria ed altrui incolumità, in attesa dell'arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento.

In relazione alle predette annualità, gli episodi che vengono specificamente in rilievo sono quelli concernenti il periodo dal 1° gennaio 2016 in poi (oggetto di specifica attenzione alle pagg. 22-29 della memoria di costituzione dell'appellata), nei quali il centralinista di turno, nel rispondere alle chiamate di segnalazione di dispersioni di gas, non avrebbe fornito istruzioni sui comportamenti e sui provvedimenti da adottare nell'immediato o, comunque, istruzioni adeguate.

6. – I motivi riproposti si compendiano, anzitutto, nell'assunto della mancanza, a quell'epoca, nella RQDG o nelle linee guida del Comitato Italiano Gas, di regole di sicurezza specifiche e dettagliate o di parametri tecnici che il servizio di pronto intervento dovesse seguire per fornire indicazioni al chiamante, il che avrebbe legittimato la società appellante a uniformare e indirizzare attraverso proprie linee guida le condotte dei propri

addetti al pronto intervento e ad affidare alla propria esperienza le indicazioni più atte a tutelare l'incolumità pubblica. Più in particolare, in nessuna parte delle linee guida richiamate dall'Autorità sarebbe previsto che l'operatore dovesse fornire, sempre e comunque, "istruzioni concrete sui comportamenti..." o specifiche altre istruzioni, se non, appunto "qualora necessario".

Sugli specifici episodi l'appellata osserva che trentasei delle quarantadue chiamate concernenti gli impianti di distribuzione di **Venezia, Chiavari, Roma, Andria** e Messina nel periodo 1° gennaio 2016 – 30 aprile 2017, elencate nella Tabella 1 dell'Allegato alla comunicazione delle risultanze istruttorie, erano segnalazioni provenienti da imprese operanti nella realizzazione di sottoservizi per trarne la conclusione che in questi casi non era necessario fornire specifiche istruzioni, poiché il livello di competenza specifica degli addetti ai lavori di scavo in situazioni di emergenza per fuoriuscita di gas sarebbe tale da far ritenere superflua e ridondante la comunicazione di specifiche istruzioni al segnalante. Ciò in quanto, secondo l'appellata, in un normale contesto, non potrebbe che assumersi che le imprese operanti in scavi sotterranei conoscano le normative di settore in materia di pericoli e di situazioni di emergenza che possono derivare, ancorché in via accidentale, dall'attività che esse stesse compiono, tra cui i danneggiamenti a tubazioni del gas sono certamente fra le più ricorrenti.

Identico argomento è utilizzato per contestare che nel caso delle quindici chiamate elencate nella Tabella 2 dell'Allegato cit. il centralinista del pronto intervento non abbia impartito al chiamante istruzioni adeguate alla tutela dell'incolumità pubblica, a parte la specifica contestazione del fatto che, per due di esse, non avrebbe informato il segnalante della pericolosità dell'operazione che lo stesso si apprestava a compiere (l'allargamento dello scavo, in un caso; lo schiacciamento di un tubo, nell'altro caso).

Si tratta, tuttavia, di un'argomentazione fallace, perché presuppone già per vera la condizione che vorrebbe dimostrare.

L'art. 14.1, lett c), punto iii), impone alle imprese di disporre, per ogni impianto di distribuzione gestito, di almeno un centralino di pronto intervento il quale sia in grado di *“fornire al segnalante, qualora necessario, le istruzioni sui comportamenti e i provvedimenti generali da adottare immediatamente per tutelare la propria e l'altrui incolumità in attesa dell'arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento”*.

Per la società appellata, la previsione si limiterebbe a dettare una generale ed eventuale regola precauzionale, rimettendo alla discrezionalità degli operatori medesimi se e quando fornire tali istruzioni e, soprattutto, la valutazione di che tipo di informazioni fornire, a seguito di una rapida valutazione delle informazioni riferite dal segnalante.

Su queste premesse, l'appellata propugna in definitiva la tesi che non occorresse fornire istruzioni al personale delle imprese specializzate nella realizzazione di sottoservizi, perché esso sarebbe già dotato di quella esperienza necessaria che lo pone a conoscenza dei comportamenti più opportuni da adottare in caso di dispersioni di gas.

Ma se ciò può essere vero in generale, non è detto che lo sia anche in particolare, e il principio di precauzione, al quale deve ispirarsi la condotta del centralino di pronto intervento per la natura stessa della sua funzione, posta a primo presidio di interessi primari quali la vita e l'incolumità delle persone, non consente una presunzione assoluta di competenza di chiunque effettui una segnalazione dichiarando semplicemente di appartenere al personale di una ditta di sottoservizi, perché è possibile che il chiamante (può essere il caso di un autista o di un semplice manovale) non abbia la conoscenza o l'esperienza necessari a fronteggiare la situazione in modo appropriato. Pertanto, e a maggior ragione in assenza di una pur sommaria verifica che l'interlocutore sia un tecnico specializzato, non si può escludere *a priori* la necessità di fornire adeguate istruzioni; né si può trascurare che le istruzioni sono finalizzate a tutelare l'incolumità non solo del segnalante, ma anche dei terzi, e quindi includono comportamenti cautelativi da adottare anche nei

confronti di questi, ad esempio far allontanare o non avvicinare eventuali curiosi.

Non dimostra il contrario, avvalorando, anzi, quanto appena detto, il fatto che il Comitato Italiano Gas, nella nota del 4 luglio 2019 in riscontro a una richiesta di chiarimenti dell'impresa (entrambe allegate al ricorso di primo grado r.g. 287/2021), abbia affermato, con riferimento all'indicazione di porre stracci bagnati in attesa dell'intervento della squadra di pronto intervento, che *“trattandosi di un'operazione elementare, autoesplicativa e di immediata comprensione, può non essere considerato come vincolo la asserita specifica professionalità del chiamante, peraltro non controllabile e verificabile dal personale del centralino, neanche a richiesta”*.

Difatti, proprio l'impossibilità del personale del centralino di pronto intervento di controllare e di verificare l'asserita specifica professionalità che dovesse essere stata dichiarata dal segnalante fa sì che l'impresa di distribuzione non fosse esonerata dall'impartire comunque istruzioni essenziali a tutela della sicurezza e dell'incolumità del chiamante e dei terzi, tanto che le stesse indicazioni comportamentali fornite ai propri operatori dalla società appellata nelle proprie linee guida (doc. 9 di primo grado) non fanno distinzioni soggettive e giammai si risolvono nella sola indicazione di mettere uno straccio bagnato sulla dispersione qualora fosse stata individuata (imponendo anche di raccomandare di non azionare interruttori, campanelli elettrici ed apparati telefonici, di non fumare e non usare fiamme libere, di chiudere eventuali rubinetti e valvole di intercettazione, di mantenere lontano dalla dispersione eventuali persone presenti etc.).

Quanto detto vale anche per il gruppo di chiamate di cui alla Tabella 3 e per le chiamate contestate per l'impianto di Albano Laziale, per le quali parimenti le indicazioni fornite, alla luce di quanto osservato sopra, non possono ritenersi sufficienti perché l'operazione suggerita (l'istruzione dello straccio bagnato) fosse eseguita in condizioni complessive di sicurezza.

Non occorre, infine, soffermarsi sulle sei chiamate provenienti da privati sul totale di quarantadue elencate nella Tabella 1, essendosi qui già occupati delle

restanti trentasei con esito sufficiente a escludere, per l'assoluta preponderanza numerica di queste ultime, che le conclusioni generali sul mancato rispetto dell'art. 14.1, lett c), punto iii), della RQDG 2014/19 possano essere rovesciate.

7. – Per queste ragioni i motivi riproposti di ricorso concernenti le due delibere tariffarie debbono essere complessivamente respinti.

8. – In conclusione, l'appello deve essere respinto limitatamente all'impugnazione del capo della sentenza di primo grado di annullamento della delibera n. -OMISSIS-, mentre va accolto per il resto; per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, deve essere respinta la domanda di annullamento delle delibere n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-, proposta coi ricorsi e relativi motivi aggiunti di primo grado.

9. – Le spese del doppio grado del giudizio vanno compensate per reciproca soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, respinge la domanda di annullamento delle delibere n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-, proposta coi ricorsi e relativi motivi aggiunti di primo grado.

Compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Italo Volpe, Presidente FF

Francesco Frigida, Consigliere

Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore

Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere

Stefano Filippini, Consigliere

L'ESTENSORE
Francesco Guarracino

IL PRESIDENTE
Italo Volpe

IL SEGRETARIO